

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIFIUTI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 8 marzo 2012 n. B01370.

Attuazione art. 67 L.R. 27/2006 e successive modifiche «Fondo Rotativo per le PMI - Attività Produttive». Modifica avviso pubblico adottato con Determinazione Dirigenziale n. B5248/2011. Ridefinizione degli Spread.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIFIUTI  
Di concerto con  
il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  
RICERCA E INNOVAZIONE

Su proposta del Dirigente dell'area Credito ed incentivi alle attività produttive e cooperazione,

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, come modificato dall'art. 27 comma 1 della L.R. 26/2007 con il quale, al fine di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è stato istituito il "Fondo rotativo per le PMI";

VISTA la L.R. 24 dicembre 2010 n. 8 concernente " Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 24 dicembre 2010 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2011 - 2013. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9 bis legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la convenzione sottoscritta in data 7 ottobre 2008 fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a. con la quale, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 67 della L.R. 27/2006, sono stati disciplinati i reciproci diritti e gli obblighi relativi alla gestione del "Fondo rotativo per le PMI", nel seguito "Convenzione quadro" e la convenzione sottoscritta in data 16 ottobre 2009 fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a. denominata "Convenzione settoriale";

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 18 novembre 2008 e n. 163 del 20 marzo 2009, con le quali, in attuazione dell'art. 67 L.R. 27/2006, sono stati, fra l'altro, approvati i criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dal "Fondo rotativo per le PMI - Attività Produttive";

VISTA la determinazione dirigenziale B5248 del 30/06/2011 con la quale è stato adottato l'avviso pubblico per la realizzazione dei progetti agevolativi diffusi in attuazione dell'art. 67 della l.r. 27/2006 e la DD B7334/2011 con la quale sono state apportate modifiche all'avviso pubblico citato;

CONSIDERATA la fase di estrema volatilità che sta caratterizzando l'andamento del mercato monetario ed il forte rialzo nel costo della provvista bancaria che ha

determinato un consistente innalzamento dei livelli di spread applicati dalle banche sui finanziamenti a medio - lungo termine;

PRESO ATTO che le banche firmatarie delle schede prodotto approvate con la citata D.D. n. B5248/2011 hanno presentato istanza di innalzamento dei livelli massimi di spread applicabili al tasso di interesse ordinario e di revisione degli stessi su base trimestrale;

CONSIDERATO che con nota n. 2831 del 14/02/2012 acquisita al protocollo regionale con il numero 34238 del 22/02/2012 Sviluppo Lazio ha proposto, a seguito dei colloqui intercorsi con le banche, nuovi livelli massimi di spread, comunque al di sotto dei tassi ordinari ma compatibili con l'attuale congiuntura finanziaria, da applicare alla quota cosiddetta ordinaria del finanziamento;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare l'art. 9 delle schede prodotto e l'appendice 3 dell'Avviso Pubblico (pagg.126, 159 e 218 del BURL del 21/07/2011, n. 27 - parte terza) adottati con D.D. n. B5248/2011 ridefinendo i livelli massimi di spread applicabili al tasso interesse ordinario del finanziamento fino al 31 marzo 2012, in base alla classe di rating, come segue:

- per la Classe 1: 4.50%;
- per la Classe 2: 5.50%;
- per la Classe 3: 6.00%.

RITENUTO opportuno, al fine di garantire ai beneficiari le migliori condizioni di mercato prevedere una revisione dei livelli di spread su base trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare Sviluppo Lazio S.p.A. alla modifica delle schede prodotto già sottoscritte con le banche relativamente allo spread applicabile al tasso d'interesse ordinario introducendo alla fine dell'articolo 9, il seguente paragrafo:

"Al fine di garantire ai beneficiari le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione dei livelli di spread su base trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. A tal proposito Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo che dovranno essere comunicate dalla banca a Sviluppo Lazio entro i 15 giorni antecedenti la scadenza di ciascun trimestre e saranno recepite con determinazione del Direttore Regionale";

RITENUTO, altresì, opportuno, inserire la seguente riga all'appendice 3 dell'Avviso pubblico:

<u>Revisione degli spread</u>	Al fine di garantire ai beneficiari le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione dei livelli di spread su base trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
-------------------------------	--

#### ASSUME LA DETERMINAZIONE

per le motivazioni illustrate in premessa:

- Di modificare l'art. 9 delle schede prodotto e l'appendice 3 dell'Avviso Pubblico (pagg.126, 159 e 218 del BURL del 21/07/2011, n. 27 - parte terza) adottati

con D.D. n. B5248/2011 ridefinendo i livelli massimi di spread applicabili fino al 31 marzo 2012, in base alla classe di rating, al tasso interesse ordinario come segue:

- Per la Classe 1: 4.50%;
  - Per la Classe 2: 5.50%;
  - Per la Classe 3: 6.00%.
- Di riesaminare i livelli massimi di spread applicabili alla quota ordinaria del finanziamento, ogni tre mesi, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Per ciascuna domanda di finanziamento lo spread è definito al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento nei limiti dei tetti massimi stabiliti per il trimestre di riferimento;
- Di inserire la seguente riga all'appendice 3 dell'Avviso pubblico:

<u>Revisione degli spread</u>	Al fine di garantire ai beneficiari le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione dei livelli di spread su base trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
-------------------------------	--

- Di autorizzare Sviluppo Lazio S.p.A. alla modifica delle schede prodotto già sottoscritte con le banche relativamente allo spread applicabile al tasso d'interesse ordinario introducendo alla fine dell'articolo 9, il seguente paragrafo:
- "Al fine di garantire ai beneficiari le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione dei livelli di spread su base trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. A tal proposito Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo che dovranno essere comunicate dalla banca a Sviluppo Lazio entro i 15 giorni antecedenti la scadenza di ciascun trimestre e saranno recepite con determinazione del Direttore Regionale".
- Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet regionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e sul sito [www.sviluppo.lazio.it](http://www.sviluppo.lazio.it); le successive determinazioni di revisione degli spread saranno pubblicati esclusivamente sui citati siti internet.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore Regionale  
Marotta)